

no soltanto per accidente destinate ad uso militare.

Non verranno nominati de' Conservatori, che per quei comuni dove vi siano stabilimenti che portino il bisogno non meno di tre Custodi, a senso dell' articolo 15 infra scritto.

12. Per ridurre gli impiegati incaricati della vigilanza sugli edifizj militari al numero strettamente necessario alla sicurezza, ed alla conservazione delle fabbriche militari, il Capo del Genio d'ogni Piazza presenterà uno stato degli impiegati che è indispensabile di mantenere; questo stato sarà inviato all' Ispettore Generale del Genio al più tardi un mese dopo la diramazione del presente regolamento, per essere in seguito rimesso al Ministro della guerra.

13. I Conservatori, ed i Custodi dovranno essere cittadini della Repubblica Italiana. I Direttori di fortificazione proporranno ciascuno nella rispettiva direzione quei soggetti che riputeranno più idonei per le incumbenze di Conservatori, e di Custodi, ed accompagneranno le loro proposte al Generale Ispettore del Genio, corredate dei ricapiti che giustifichino l'idoneità degli aspiranti, e l' Ispettore del Genio, le inoltrerà colle sue osservazioni al Ministro della guerra.

impieghi di Conservatore, e di Custode non sono permanenti, e cessano di